

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA
DIFFUSA DA EROGARE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI ISEO MEDIANTE BUONI MENSA
ELETTRONICI. PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2024. CIG: 9445007A56**

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio di mensa diffusa a favore dei dipendenti del Comune di Iseo (BS) da realizzarsi attraverso l'utilizzo di buoni pasto elettronici (badge), spendibili presso esercizi in convenzione sul territorio.

Tale servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di locali convenzionati (ristoranti, self-service, tavole calde, gastronomie e similari), tutti necessariamente provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative e di licenza di somministrazione.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare la consumazione del pasto nei punti di ristoro convenzionati, dietro consegna da parte dei dipendenti dell'ente di apposita carta elettronica.

2. DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il contratto oggetto della presente procedura avrà la durata dal 1° gennaio 2023 al 31 Dicembre 2024, per la durata complessiva di 24 mesi.

La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all'Appaltatore prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

L'importo complessivo presunto dell'appalto posto a base di gara è pari a € 67.200,00 (più Iva nella misura del 4%), di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non sussistendo rischio da interferenza.

La procedura di affidamento è configurata mono-lotto con un numero presunto di pasti complessivi da erogarsi pari a n. 4.800 annui.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.

Il valore facciale del buono pasto elettronico dovrà essere di € 7,00 (IVA inclusa).

L'importo corrisposto dall'Ente sarà pari al valore del buono pasto elettronico dedotto lo sconto applicato.

3. PRESTAZIONI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire ai dipendenti del Comune di Iseo la possibilità di consumare un pasto "a piacere" per un valore corrispondente a Euro 7,00 a carico dell'Ente, (somministrazione libera fino al controvalore di € 7,00).

Non sarà imposta alcuna composizione minima del pasto.

L'eventuale sovrapprezzo rispetto all'importo del beneficio sarà a carico degli utenti del servizio e sarà incassato direttamente dagli esercenti contestualmente alla consumazione, per tali costi aggiuntivi nulla potrà essere preteso direttamente alla S.A.

Le prestazioni dovranno essere rese in forma elettronica, tramite l'utilizzo di carte nominative magnetiche. Gli esercizi convenzionati per il servizio dovranno quindi:

- essere convenzionati con la Ditta in data anteriore alla presentazione dell'offerta;
- essere disponibili alla installazione di un Terminale Intelligente;
- impegnarsi ad utilizzare correttamente il terminale o Pos installato;
- impegnarsi ad utilizzare in modo corretto il modulo manuale esclusivamente in caso di guasto del terminale o smagnetizzazione della carta elettronica.

È fatto espresso divieto agli esercizi convenzionati di trasformare il costo del pasto in denaro contante, come anche di trasferire il valore della transazione su altro rapporto di altro soggetto. La tessera mensa è personale e non cedibile, è pertanto onere dell'esercente la verifica dell'identità del soggetto prima dell'erogazione del beneficio.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di tali disposizioni da parte degli esercenti e in tali casi provvederà all'esclusione dell'esercizio dall'elenco dei convenzionamenti e al reintegro con locale dalle medesime caratteristiche e nella medesima zona.

Il consumo di derrate da parte dell'avente diritto per un valore inferiore a quello previsto secondo il profilo impostato sulla tessera elettronica non dà diritto a resto in denaro. Allo stesso modo la tessera non può essere utilizzata per scopi diversi dal servizio di ristorazione di cui al presente capitolato.

4. CONVENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE

La Ditta dovrà garantire un numero minimo di esercizi pari a 8 (otto), di cui almeno 2 nelle Frazioni. Tutti gli esercizi devono essere situati all'interno del territorio comunale.

Sono convenzionabili tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e di cessione di prodotti gastronomici.

La Ditta dovrà produrre in sede di offerta l'elenco di esercizi convenzionati, riportante la ragione sociale, l'indirizzo e la tipologia del locale corredato dai dimostrativi di convenzionamento delle strutture. Il mancato raggiungimento numero minimo di esercizi comporta l'esclusione dalla gara dell'O.E., attesa la necessità della S.A. di assicurare adeguata diversificazione dell'offerta di servizio al personale dipendente dell'ente, nonché adeguata proporzionalità del numero degli esercizi rispetto ai soggetti usufruenti il servizio (rapporto minimo, arrotondato per difetto, di 1 esercizio ogni 6 dipendenti = tot. n. 50 dipendenti).

In fase di esecuzione dell'appalto la Ditta potrà sostituire (anche su richiesta dell'Ente) alcuni esercizi, ovvero convenzionarne di nuovi, sempre però garantendo il numero di esercizi dichiarato in sede di offerta.

Eventuali interruzioni del servizio presso uno o più esercizi convenzionati dall'Appaltatore dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ateneo.

Resta inteso che il rapporto di convenzione intercorrerà esclusivamente tra l'Appaltatore e l'Esercente, rimanendo il Comune di Iseo estraneo a tale rapporto; l'Operatore aggiudicatario è unico interlocutore con l'Ente per le vicende riguardanti il servizio.

Nel caso di apertura di nuovi Uffici, la S.A. avrà la facoltà di chiedere un incremento del servizio mediante l'attivazione di altre convenzioni con locali ubicati nei pressi degli Uffici stessi senza nessun onere a carico del Comune di Iseo.

5. SISTEMA INFORMATICO E TRASMISSIONE DATI

L'Ente intende avvalersi di una gestione del servizio con sistema informatico elettronico.

Gli esercizi convenzionati dovranno quindi, a cura e spese della ditta aggiudicataria essere dotati di Terminale Intelligente (POS), al fine di consentire all'Ente la possibilità di disporre in tempo reale di tutti i dati relativi al consumo, riferiti sia al singolo dipendente che al singolo locale, nonché dei dati sintetici e riassuntivi.

L'Appaltatore dovrà rendere disponibili i dati di rendicontazione e monitoraggio dei pasti fruiti mediante la predisposizione di un portale web dedicato.

Il sistema implementato dovrà essere strutturato in modo da rendere disponibili i dati relativi al dipendente, all'elenco dei pasti consumati dal dipendente, con indicazione della data e dell'ora e dell'esercizio che ha somministrato il pasto.

La ditta dovrà esporre dettagliatamente la soluzione informatica, proponendo un "progetto tecnico-informatico".

La Ditta dovrà comunque consentire, anche al di fuori della trasmissione dei flussi informatici, lo scambio di specifiche di trasmissione dei dati richiesti dal Comune di Iseo.

L'Operatore aggiudicatario dovrà garantire l'assistenza tecnica necessaria agli esercizi convenzionati e all'Ente per tutta la durata dell'appalto, mediante l'attivazione di numerazioni dedicate.

6. CARATTERISTICHE DELLE CARTE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO ELETTRONICI (BADGE)

I dipendenti dell'Ente potranno usufruire delle carte (badge) per ottenere l'erogazione dei pasti, in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti.

Il particolare le carte:

- devono essere spese esclusivamente presso gestori convenzionati in possesso della prescritta dichiarazione di somministrazione;
- danno diritto esclusivamente alla prestazione oggetto dell'appalto;
- non possono essere utilizzate da persone diverse dai dipendenti dell'Ente;
- non sono cedibili, né utilizzabili quale denaro contante, per l'acquisto di prodotti sostitutivi;
- non danno diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- non danno diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente contratto ed in locali diversi da quelli convenzionati;
- comportano l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore della prestazione ed il prezzo della consumazione.

Le tessere elettroniche devono essere di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte "bancomat" e aventi le seguenti caratteristiche obbligatorie:

- a) riportare a stampa o a rilievo la dicitura "Comune di Iseo" e il relativo logo;
- b) riportare a stampa o a rilievo il numero di serie della carta, matricola del dipendente e fototessera di riconoscimento ;
- c) essere dotate di microchip o di banda magnetica su cui sia possibile memorizzare almeno i seguenti dati per l'erogazione del servizio:
 - i. nome, cognome e matricola del dipendente consegnatario della carta;
 - ii. limiti di giorni della settimana in cui è possibile l'utilizzo, nonché il termine temporale di utilizzo (fasce orarie).

La fornitura delle tessere elettroniche durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale, e la loro sostituzione per deterioramento, smarrimento, smagnetizzazione e quant'altro è a cura e spese dell'appaltatore.

Si prevede la consegna di circa 50 tessere ad avvio rapporto (maggiorate di n.5 tessere non nominative), entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Tali tessere devono possedere tutte le caratteristiche di cui al presente articolo.

7. PREZZO E CLAUSOLA DI REVISIONE

L'Ente corrisponderà all'O.E. l'importo unitario di € 7,00 dedotto lo sconto offerto per ogni pasto consumato.

L'IVA è a carico dell'Ente e sarà addebitata allo stesso a titolo di rivalsa con la fatturazione, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Il prezzo come sopra determinato compensa l'appaltatore di ogni utile, di tutte le spese generali e particolari, principali od accessori, inerenti il servizio prestato.

Per i primi 12 mesi di contratto, i prezzi fissati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati e non potranno essere assoggettati ad alcuna revisione.

Successivamente la revisione sarà operata sulla base della variazione dell'indice ISTAT per le Famiglie di Operai e Impiegati (indice FOI) che evidenzia la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a quello della revisione.

8. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

La Ditta appaltatrice dovrà:

1. garantire il servizio mensa ai dipendenti dell'ente attraverso locali con la medesima convenzionati, dietro presentazione, ai punti di ristoro di apposita carta avente esclusiva funzione di controllo e riscontro.
2. fornire periodicamente, a richiesta, l'elenco aggiornato degli esercizi siti nell'area di interesse dell'ente e aderire tempestivamente alle richieste dell'Ente circa l'istituzione di ulteriori punti di ristoro qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti dell'Ente.
3. esonerare l'ente da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la Ditta appaltatrice ed i pubblici esercizi.
4. risolvere entro 48 ore i problemi con gli esercizi convenzionati segnalati dall'Amministrazione.
5. consentire e favorire le verifiche da parte del Comune in ordine alla regolarità di svolgimento del servizio e di utilizzo dei badge anche mediante controlli presso i vari punti di ristoro;
6. garantire che gli esercizi convenzionati evidenzino preventivamente ai dipendenti eventuali piatti del menù esclusi dalla convenzione, nonché comunichino all'Ente e al personale usufruente del servizio le eventuali integrazioni dovute a sovrapprezzo del pasto somministrato.
7. garantire il rispetto da parte degli esercizi convenzionati delle norme in materia igienico-sanitaria e di somministrazione degli alimenti.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto.

9. RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta appaltatrice risponderà, tanto in via civile che penale e nel più largo senso, per i danni od infortuni che, direttamente od indirettamente, potrà provocare alla S.A., ai suoi dipendenti ed a terzi durante l'espletamento del servizio o come conseguenza di esso, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

La ditta appaltatrice si assume anche tutte le responsabilità, sia civili che penali, che possano derivare da avvelenamenti od intossicazioni sia di natura accidentale che di natura dolosa, dovuti alla somministrazione di cibi e bevande, sollevando da qualunque responsabilità il Comune.

Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.

L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio.

L'impresa assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

I danni derivanti dall'inesatto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da essa dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune di Iseo potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sulla cauzione che in tal caso dovrà essere debitamente reintegrata, entro 15 giorni.

L'impresa appaltatrice solleva e garantisce il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi comunque derivante dagli obblighi da essa assunti, ivi compresi i danni a cose e persone, in dipendenza del servizio in oggetto.

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone o cose, derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del contratto sia per la parte del contratto svolta direttamente che per la parte svolta dagli esercizi convenzionati.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a presentare una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni che possono essere arrecati a terzi, compreso il Comune. La polizza assicurativa dovrà coprire i rischi inerenti alla somministrazione di cibi e bevande (rischi sia di natura accidentale sia colposa) in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio e dovrà essere di durata corrispondente a quella dell'appalto, con i seguenti massimali minimi:

- Euro 6.000.000,00 per sinistro;
- Euro 3.000.000,00 per persona;
- Euro 1.000.000,00 per danni a cose o animali.

La copertura assicurativa dovrà prevedere l'estensione della garanzia agli esercizi convenzionati. L'esistenza di tale polizza non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

La polizza suddetta dovrà essere depositata prima della stipula del contratto pena, in caso di inottemperanza, la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

Eventuali scoperti e/o franchigie dovranno essere posti a totale carico della ditta assegnataria.

Qualora la ditta aggiudicataria disponga già di analoga copertura assicurativa il Comune si riserva di valutare l'adeguatezza della stessa in relazione a quanto sopra previsto.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTO

E' vietata la cessione del contratto d'appalto.

E' ammesso il sub-appalto delle prestazioni ai sensi dell'art. 105 D.Lgs 50/2016, relativamente alle prestazioni complementari all'erogazione del servizio di mensa diffusa (quali: assistenza tecnica, assistenza dedicata, fornitura materiale delle tessere, implementazione delle piattaforme digitali di rendicontazione flussi). Tutte le procedure di sub-appalto devono risultare dall'offerta e sono ammesse previa autorizzazione della S.A.

11. GARANZIE

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione del servizio per l'intera durata del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, in ogni caso secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

12. CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE E PENALI

Spetta al Comune ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'appaltatore, sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, sia per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi

indicati. È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria consentire ogni forma di verifica e controllo ogni qualvolta la S.A. lo riterrà opportuno.

Nel caso si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio o nell'adempimento degli oneri posti a carico dell'Appaltatore, tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, il responsabile del procedimento (RUP), invierà formale contestazione all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore stesso, assegnando un congruo tempo, non inferiore a 15 giorni solari consecutivi, per poter presentare le proprie controdeduzioni.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le predette controdeduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, il Comune si riserva di applicare la penale sotto indicata o comunque rapportata alla gravità dell'inadempimento, al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, al danno d'immagine del Comune, al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Le penali che potranno venir applicate sono di seguito indicate:

a) Ritardo nella fornitura e corretta installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione del servizio: applicazione di una penalità di Euro 100,00 per ogni giorno di mancato funzionamento oltre all'eventuale rimborso delle spese sostenute dalla S.A. per garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti;

b) Ritardo nella fornitura o sostituzione dei badge: applicazione di una penalità di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre all'eventuale rimborso delle spese sostenute dalla S.A. per garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti;

c) Mancata erogazione del servizio per qualsiasi causa, tranne che per forza maggiore: applicazione di una penalità di Euro 400,00 per ogni giorno di mancata erogazione;

d) Mancato ripristino, entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla risoluzione della convenzione, del numero degli esercizi dichiarati in sede di offerta: applicazione di una penalità di Euro 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;

e) Non conformità dei termini di pagamento agli esercizi convenzionati con quanto dichiarato in sede di offerta: applicazione di una penalità di Euro 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;

L'importo delle penali sarà trattenuto sui corrispettivi dovuti, ovvero in caso di insufficienza, prelevato dalla cauzione definitiva. L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e di proporre ogni altra azione a tutela degli interessi dell'Amministrazione.

Il Comune si riserva altresì la facoltà, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere, anch'essa comportante penalità, di risolvere il contratto qualora il servizio non fosse eseguito con la massima cura e puntualità.

13. INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, l'inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto sarà risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del C.C. al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

a) mancato avvio del servizio nei termini pattuiti;

b) mancata reintegrazione o ricostituzione della cauzione da parte dell'Appaltatore entro il termine di 10 (dieci) giorni della richiesta da parte del Comune;

c) sospensione da parte dell'Appaltatore del servizio con decisione unilaterale;

d) ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di almeno tre penalità di cui al presente Capitolato;

e) cessione del contratto e/o subappalto non autorizzati;

f) nel caso di perdita delle licenze o autorizzazioni;
g) nel caso in cui il numero dei locali convenzionati dalla Ditta aggiudicatrice risulti ridotto di oltre il 5% rispetto a quello indicato in sede di gara.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'Appaltatore, il Comune procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

14. RECESSO

E' facoltà del Comune di recedere, in tutto o in parte, dal presente appalto prima della scadenza per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la intervenuta adozione di diversi provvedimenti organizzativi, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni.

In tal caso all'Appaltatore verrà corrisposto un importo corrispondente alle prestazioni rese sino a quel momento, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, fermo restando, tuttavia, che il recesso produrrà ogni effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il Comune avrà comunicato formalmente di volersene avvalere.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135, il Comune avrà altresì diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni contrattuali tale da rispettare tali parametri.

15. SPESE

Ogni e qualsivoglia spesa inerente e conseguente alla fornitura di che trattasi, nonché le spese relative alla stipula del relativo contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria.

16. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI

La Ditta assegnataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'inosservanza dell'obbligo di effettuare i pagamenti connessi al presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero tramite gli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione senza bisogno di diffida.

Il concessionario dovrà comunicare gli estremi identificativi (codice IBAN) del c/c bancario o postale sul quale saranno disposti i pagamenti relativi all'esecuzione del presente contratto, nonché i nominativi delle persone eventualmente delegate ad operare sul presente conto corrente dedicato.

La S.A. corrisponderà all'appaltatore il valore convenzionale dei buoni, ridotto della percentuale di ribasso offerta, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, per ogni buono pasto utilizzato, in conformità a fatture riepilogative, emesse con cadenza mensile, da pagarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previo accertamento della prestazione effettuata, riportanti:

- il numero totale dei buoni utilizzati;
- il controvalore ottenuto moltiplicando il numero dei buoni per il loro valore come da offerta;
- l'assoggettamento all'aliquota I.V.A., nella misura di legge, dell'imponibile così ottenuto.

L'Appaltatore deve predisporre e trasmettere in formato elettronico, almeno contestualmente alla trasmissione della fattura, a pena di irricevibilità della medesima e, comunque, di inesigibilità dei relativi crediti, un elenco dettagliato in formato elettronico.

La somma di cui al precedente paragrafo così ricavata si intende comprensiva di ogni prestazione pattuita ed a copertura totale degli importi, ivi compresi gli oneri fiscali dovuti per la intermediazione, senza alcun altro onere aggiuntivo per il Comune.

17. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento delle idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi. I dati dell'Appaltatore non saranno diffusi da alcuno

L'Appaltatore deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee vigenti in materia di tutela della privacy e del trattamento dei dati personali. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali. Tale obbligo si estende anche agli esercizi convenzionati

La Ditta dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), con particolari capacità di conoscenza del trattamento dei dati, che materialmente ha accesso a dati sensibili. In caso di violazione dei dati sensibili raccolti, sarà imputabile all'operatore economico aggiudicatario.

18. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e il Comune relative all'esecuzione del presente appalto, non risolubili in via amministrativa saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario. Competente sarà il Foro di Brescia.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è Responsabile di Area Amministrativa Dott. Mario Cotelli.

F.TO DIGITALMENTE
L'APPALTATORE